



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 69

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castiglio

Resp. Istrut.:

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

OGGETTO:

LORO SEDI

Elezioni Ordini provinciali 2015-2017.

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione n. 43, trasmettiamo, come di consueto, la modulistica concernente le elezioni per il rinnovo degli Organi istituzionali degli Ordini.

Come già ampiamente comunicato in occasione delle precedenti tornate elettorali, l'articolo 2 della Legge istitutiva è stato modificato dall'articolo 2, comma 4 sexies, del D.L. del 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge del 14 maggio 2005, n. 80.

La novella riguarda il termine, il mezzo di convocazione dell'Assemblea elettorale e l'esclusione dall'elettorato attivo dei sanitari sospesi dall'esercizio professionale.

Quanto al termine, è stato previsto che la convocazione deve essere effettuata **almeno 10 giorni prima** del giorno fissato per le operazioni elettorali.

La convocazione dell'Assemblea elettorale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, superando quanto disposto nell'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, può essere effettuata **per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata**. Inoltre la convocazione deve essere riportata, entro il predetto termine, **sul sito internet della Federazione nazionale**.

A proposito dei mezzi da utilizzare per l'invio della convocazione, unica novità, rispetto alle precedenti elezioni, consiste nella decisione della CCEPS n. 19 del 25 giugno 2012, la cui massima riportiamo di seguito:

*"Le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni, le modalità di convocazione e di votazione sono per loro natura inderogabili; pertanto, la loro inosservanza comporta la nullità delle operazioni elettorali (nello stesso senso, cfr. dec. CCEPS n. 14 del 21 giugno 2010). In particolare l'art. 2 del del d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, al comma cinque, dispone che "la convocazione si effettua mediante avviso spedito*

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

*almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti [omissis] per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata [omissis]”.*

*Consequentemente, è da ritenersi fondato il motivo di gravame laddove la convocazione sia avvenuta attraverso il sistema **Postatarget Creative di Poste Italiane**, ovvero uno strumento che viene utilizzato per le comunicazioni di tipo promozionale o pubblicitario insieme al quale possono essere inclusi altri invii di corrispondenza, ma non sono ammessi ad esempio avvisi e solleciti di pagamento nonché messaggi personali; ciò comporta che le ulteriori comunicazioni ammesse sono solo quelle per le quali non è necessario richiamare l'attenzione del destinatario sulla rilevanza del contenuto della comunicazione stessa. La sopracitata norma, poi, equipara alla posta prioritaria il telefax e la posta elettronica certificata: questi tre mezzi di comunicazione sono caratterizzati dalla tracciabilità anche temporale tra mittente e destinatario, mentre il predetto sistema Postatarget Creative di Poste Italiane non possiede tale caratteristica.”.*

Il mezzo di convocazione più praticabile ed economico, considerando che ancora non tutti gli iscritti sono in possesso della PEC, risulta essere quello della posta prioritaria.

A tal fine, l'Ordine predisporrà le buste contenenti la convocazione e il relativo elenco che dovrà essere presentato all'Ufficio postale per l'attestazione dell'avvenuta spedizione.

L'Ordine, infatti, ha soltanto l'onere di dare prova dell'effettivo invio della convocazione.

La modifica introdotta dal citato articolo 2 del D.L. n. 35 prevede l'esclusione dall'elettorato attivo dei sanitari che durante i tre giorni di svolgimento delle elezioni risultino sospesi dall'esercizio della professione.

La fattispecie richiede una precisazione al fine di evitare ammissioni o esclusioni dall'elettorato attivo di iscritti non aventi o aventi titolo.

Nel caso di esecutività della sospensione, a seguito di procedimento disciplinare, coincidente con i tre giorni di elezione, il sanitario sospeso non dovrà neppure essere convocato.

Nell'ipotesi in cui il sanitario risulti sospeso *ope legis*, l'avviso di convocazione dev'essere, comunque, spedito anche se in quel momento non ha diritto al voto. La *ratio* dell'invio dell'avviso di convocazione risiede nel fatto che il provvedimento che ha determinato la sospensione potrebbe, prima o durante il tempo utile per l'espressione di voto, venir meno e quindi cadrebbe la preclusione prevista dal legislatore.

Infine, il sanitario convocato ai sensi dell'articolo 14 del suddetto D.P.R. che venga sospeso *ope legis* nel periodo di svolgimento delle operazioni di voto, non gode dell'elettorato attivo e pertanto non dev'essere ammesso ad esprimere il proprio voto, anche se precedentemente convocato.

Nel silenzio della legge, il sanitario che risulti sospeso per qualsiasi motivo durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, ivi compreso il giorno di spedizione dell'avviso di convocazione, gode dell'elettorato passivo.

E' opportuno segnalare, in materia di procedure elettorali degli Ordini, quanto previsto nella decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie n. 25 del 14 ottobre 2005.

In tale decisione, la Commissione Centrale ha chiarito che costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali la discordanza fra il numero delle schede e relative buste consegnate agli elettori e quello delle schede scrutinate quando tale differenza possa contribuire a modificare il risultato elettorale fra gli eletti.

Ulteriore motivo di nullità delle operazioni elettorali è costituito dalla mancata sottoscrizione dei verbali delle operazioni elettorali pagina per pagina.

La sola sottoscrizione alla fine del verbale rende infatti, in astratto, possibile la fraudolenta sostituzione delle pagine non firmate e l'alterazione della verità concernente lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ricorda, inoltre, come già chiarito in occasione della precedente tornata elettorale, che la Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza n. 18047 del 4 Agosto 2010, mutando orientamento rispetto alla giurisprudenza precedente, ha stabilito che le schede elettorali sono valide anche nel caso in cui contengano un numero di preferenze inferiore a quello dei componenti da eleggere.

La modulistica allegata consiste, come sempre, nelle istruzioni per un corretto svolgimento delle operazioni elettorali, nel fac-simile delle schede elettorali e nello schema di verbale.

Come per gli anni passati gli Ordini, qualora dovessero avere dubbi procedurali, potranno contattare l'Ufficio legale, durante l'orario di ufficio, ai seguenti recapiti:

- Dott. Marco Poladas: 06.36.20.32.02
- Dott.ssa Lucia Castigliego: 06.36.20.32.66,

mentre, al di fuori dell'orario di ufficio, potranno contattare il dott. Poladas al seguente numero telefonico: 334/6679434.

Cordiali saluti

All.ti vari

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

